



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/20 DEL 20.4.2010

Oggetto: Legge regionale n. 5/2009, art. 3. Credito d'imposta per le piccole imprese. Direttive. Approvazione definitiva

L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio rammenta che, con deliberazione n. 7/8 del 18 febbraio 2010, la Giunta regionale ha approvato le direttive di attuazione delle disposizioni in materia di credito d'imposta di cui all'articolo 3 della Legge regionale n. 5 del 28 dicembre 2009 (Legge finanziaria 2010).

La Giunta regionale ha altresì disposto l'invio della citata deliberazione alla Presidenza del Consiglio regionale, al fine di acquisire il parere della competente Commissione, ai sensi del comma 5 dell'articolo sopra indicato.

L'Assessore della programmazione, riferisce che, con nota del 18 marzo 2010, prot. 3523, il Presidente del Consiglio Regionale ha comunicato alla Presidenza della Regione il parere favorevole espresso dalla Terza Commissione con le osservazioni ivi specificate.

In particolare, si manifestano perplessità in ordine al punto 2 delle Direttive laddove si subordina la concessione della maggiorazione alla sussistenza delle seguenti condizioni: "a) che i lavoratori assunti non abbiano mai svolto attività di lavoro dipendente; b) siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente per effetto di situazioni oggettivamente dimostrabili (per es. i titolari di contratti a tempo determinato o a progetto scaduto o in scadenza, i soggetti in mobilità, i dipendenti di imprese sottoposte a procedure concorsuali ecc...)" e nella parte in cui si afferma che: "Ai fini dell'incremento occupazionale non rileva l'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 54, comma 6 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986" vale a dire il coniuge, i figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché gli ascendenti dell'artista o professionista ovvero i soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione.

A parere della Terza Commissione, tali condizioni e limiti alla concessione della maggiorazione, di



cui al punto 2 delle Direttive, sembrano eccedere l'oggetto della delega di cui al comma 5, dell'articolo 3, della L.R. n. 5/2009.

L'Assessore della programmazione, ritenendo di dover condividere le considerazioni su esposte, sottopone all'attenzione della Giunta l'approvazione dell'allegato parte integrante della presente deliberazione, come versione definitiva delle direttive di attuazione del credito d'imposta di cui trattasi, redatta in conformità al parere, con osservazioni, espresso dalla III Commissione consiliare.

La Giunta regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

- di approvare, in via definitiva e secondo quanto specificato in premessa, il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 7/8 del 18.02.2010, ed in particolare:

1. di approvare in via definitiva le direttive di attuazione delle disposizioni in materia di credito d'imposta, nel testo allegato parte integrante della presente deliberazione, conformemente al parere, con osservazioni, espresso dalla III Commissione consiliare;
2. di delegare il Direttore generale dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle Entrate (Statale) che disciplini le modalità di movimentazione del fondo costituito dalla Regione per la copertura delle agevolazioni concesse e tutti gli aspetti legati alla gestione del credito con F24;
3. di approvare che nell'ambito del fondo stanziato a copertura dell'agevolazione in oggetto sia temporaneamente costituita una riserva pari a euro 1.000.000 al fine di coprire eventuali indebiti utilizzi; tale importo sarà reso disponibile per la copertura di ulteriori istanze di agevolazione, inoltrate entro il termine utile del 31.12.2010 e non ammesse per esaurimento dei fondi, a seguito di verifica del corretto utilizzo dei fondi, o qualora si verificino indebiti utilizzi, a seguito del recupero degli importi relativi;
4. di approvare che una quota pari al 4% del fondo sia accantonata a copertura degli oneri di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e che annualmente la Regione faccia fronte agli adempimenti tributari previsti dalla normativa, con riferimento alle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/20

DEL 20.4.2010

agevolazioni concesse.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci